



## *Corte dei Conti*

Deliberazione n.17/SEZAUT/2009/QMIG

In

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

nell'adunanza del 9 novembre 2009

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni;

Visto l'art.7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Visto l'art. 9 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n.14 del 16 giugno 2000, modificata con la deliberazione n. 2 del 3 luglio 2003, con la deliberazione n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008 (G.U. 2 luglio 2008 n. 153);

Vista la nota prot. 075 in data 03/11/2009, con la quale il Presidente della Corte ha convocato la Sezione delle Autonomie per l'odierna adunanza;

Udito il relatore, Cons. Michele Grasso;

Premesso quanto segue.

Il Sindaco del Comune di San Giorgio Jonico (TA), con nota pervenuta alla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, in data 29/05/2009, prot. n. 23, ha chiesto che la Sezione, nell'esercizio dell'attività consultiva, fornisca il proprio parere sulla legittimità del riversamento alla Provincia, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504, dell'addizionale sulle somme versate all'Ente dal Ministero della Pubblica Istruzione, secondo il disposto dell'art. 33 bis del D. L. 31/12/2007 n. 248 convertito nella

L.28/02/2008 n. 31, per lo svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in favore delle istituzioni scolastiche.

Nel formulare il quesito il Sindaco ha espressamente sottolineato che sulla medesima questione si è già pronunciata la Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con il parere n. SRCPIE/17/2009/PAR del 12/05/2009 escludendo il versamento del tributo provinciale.

La Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, alla luce della deliberazione della Sezione Autonomie n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 4 giugno 2009, rilevato di non poter garantire uniformità di indirizzo sulla questione che peraltro riveste interesse eccedente l'ambito regionale, ha deliberato la sospensione della pronuncia sulla richiesta di parere pervenuta dal Sindaco del Comune di San Giorgio Jonico (TA) disponendone la trasmissione alla Sezione delle Autonomie.

Considerato in diritto.

La Sezione delle Autonomie è chiamata a pronunciarsi su questione sollevata con ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo per la Puglia che ravvisa un potenziale contrasto con la soluzione del quesito fornita dalla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte.

Con deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR la Sezione delle Autonomie ha approvato le modificazioni ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni Regionali di Controllo sottolineando che la Sezione regionale di controllo, nell'esaminare una richiesta di parere decide se trattasi o meno di questione suscettibile di risposta che garantisca uniformità di indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti con istruttoria di adeguata completezza e che nel caso negativo, sospende la pronuncia, o pronuncia interlocutoriamente e/o parzialmente, e trasmette gli atti alla Sezione delle Autonomie.

L'art. 19 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504, recante le disposizioni di riordino della finanza degli Enti territoriali, prevede l'istituzione a decorrere dal gennaio 1993 di un tributo annuale a favore delle Province commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai Comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

L'art. 33 bis del D. L. del 31/12/2007 n. 248 (cosiddetto Decreto "mille proroghe") convertito nella L. 28/02/2008 n. 31 ha disposto che, a decorrere dall'esercizio 2008, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere direttamente ai Comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell'ambito della predetta Conferenza.

Pertanto, dal 2008 le istituzioni scolastiche statali non sono piu' tenute a corrispondere ai Comuni il corrispettivo del servizio di cui al citato articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Pertanto, la novella legislativa introdotta dal citato art. 33 bis del D. L. 248/2007 ha di fatto determinato soltanto il mutamento del soggetto passivo dell'imposizione tributaria che non può più individuarsi nelle istituzioni scolastiche pubbliche, ma nel Ministero della Pubblica Istruzione;

Ad avviso della Sezione, il quesito va risolto nel senso che il mutamento del soggetto passivo tenuto al versamento della Tarsu in favore del Comune non può produrre alcun effetto sull'obbligo gravante sui Comuni del versamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale (Tefa) sancito dall'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 che prevede che il tributo a favore della Provincia sia dovuto dagli stessi soggetti che sono tenuti al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e conferisce al Comune il diritto ad una commissione posta a carico della Provincia nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse senza importi minimi e massimi.

L'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, istitutivo del tributo provinciale, era stato abrogato dall'art. 264, comma 1, lett. n) del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 recante norme in materia ambientale, tuttavia la suddetta lett. n) è stata soppressa dall'art. 2, comma 44, del D. Lgs. 16/01/2008 n. 4 recante disposizioni integrative al D. Lgs. 152/2006 e pertanto, l'obbligo di provvedere al versamento del tributo provinciale deve ritenersi vigente.

P Q M

Il combinato disposto degli articoli 19 del D. Lgs. n. 504/1992 e 33 bis del D. L. n. 248/2007 convertito nella L. 31/2008 è da interpretare nel senso che il contributo versato al Comune deve essere riversato alla Provincia come disposto dal citato articolo 19.

Nei sensi suesposti è la risoluzione della questione deferita e pertanto, la Sezione

DISPONE

la trasmissione degli atti alla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia per gli ulteriori adempimenti di competenza ed a tutte le altre Sezioni Regionali.

Il Relatore  
Michele Grasso

Il Presidente  
Lucio Todaro Marescotti

Depositata in Segreteria il 13/11/2009

IL DIRIGENTE

RIZZOLO